

1 9 6 9

TRATTATI E CONVENZIONI

CONVENZIONE

TRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTE

TOKYO, 20 MARZO 1969

ROMA

TIPOGRAFIA RISERVATA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1972

CONVENZIONE

TRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTE

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DEL GIAPPONE,
Desiderando stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito,

Hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno
o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

(1) Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono :

(a) in Giappone :

- (i) l'imposta sul reddito (the income tax) ;
- (ii) l'imposta sulle società (the corporation tax) ;
- (iii) le imposte locali sui residenti (the local inhabitant taxes) ;
(qui di seguito indicate quali « imposta giapponese »).

(b) in Italia :

- (i) l'imposta sul reddito dei terreni ;
- (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati ;
- (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile ;
- (iv) l'imposta sul reddito agrario ;
- (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito ;
- (vi) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non
sul patrimonio ;
- (vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società ; e
- (viii) l'imposta di famiglia ;
(qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

(2) La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta, o in sostituzione, di quelle elencate nel paragrafo precedente. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo successivo a tali modifiche.

Articolo 3

(1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione :

(a) il termine « Giappone », quando è usato in senso geografico, designa tutto il territorio nel quale sono in vigore le leggi fiscali giapponesi ;

(b) il termine « Italia » designa la Repubblica Italiana ;

(c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano l'Italia oppure il Giappone, come il contesto richiede ;

(d) il termine « imposta » designa l'imposta italiana o l'imposta giapponese, come il contesto richiede ;

(e) il termine « persona » comprende le società ed ogni altra associazione di persone ;

(f) il termine « società » designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione ;

(g) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente ;

(h) il termine « nazionali » designa :

(i) per quanto concerne il Giappone : ogni persona fisica in possesso della nazionalità giapponese ed ogni persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge giapponese ed ogni ente sprovvisto della personalità giuridica che è considerato come persona giuridica costituita od organizzata ai sensi della legge giapponese ai fini dell'imposta giapponese ;

(ii) per quanto concerne l'Italia : ogni persona fisica in possesso della nazionalità italiana ed ogni persona giuridica costituita od organizzata ai sensi della legge italiana ed ogni ente sprovvisto di personalità giuridica che è considerato ai fini dell'imposta italiana persona giuridica costituita od organizzata ai sensi della legge italiana oppure come persona fisica in possesso della nazionalità italiana ;

(i) l'espressione « autorità competente » con riferimento ad uno Stato contraente designa il Ministro delle Finanze di tale Stato contraente od un suo rappresentante autorizzato.

(2) Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione in uno Stato contraente le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.

Articolo 4

(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

(2) Quando in base alle disposizioni del paragrafo (1), una persona è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti determineranno di comune accordo lo Stato contraente di cui detta persona dovrà essere considerata residente ai fini della presente Convenzione.

Articolo 5

(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

(2) L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare :

- (a) una sede di direzione ;
- (b) una succursale ;
- (c) un ufficio ;
- (d) una officina ;
- (e) un laboratorio ;
- (f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali ;
- (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.

(3) Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se :

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa ;

(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna ;

(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa ;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

(4) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che gode di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo (5) del presente articolo — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato contraente se essa dispone ed abitualmente esercita nel primo Stato contraente del potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

(5) Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che gode di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

(6) Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolge attività commerciali in questo altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

(1) I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

(2) L'espressione « beni immobili » è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà immobiliare, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

(3) Le disposizioni del precedente paragrafo (1) si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili.

(4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (3) si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

(1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

(2) Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

(3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

(4) Se uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo (2) del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare in base a tale riparto secondo la prassi; il metodo di riparto adottato dovrà, tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

(5) Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa stabile organizzazione effettuato per l'impresa.

(6) Ai fini dei paragrafi precedenti del presente articolo gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

(7) Se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

(1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente.

(2) Per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa residente dell'Italia, detta impresa è inoltre esente in Giappone dall'imposta sulle imprese (enterprise tax) e per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di una impresa residente del Giappone, detta impresa è inoltre esente in Italia da tutte le imposte locali sul reddito.

(3) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) si applicano parimenti alla partecipazione a pools, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio di qualsiasi genere da parte di imprese che gestiscono navi o aeromobili in traffico internazionale.

Articolo 9

Quando

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese — nelle loro relazioni commerciali o finanziarie — sono vincolate da condizioni, accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto essere così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

(1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.

(2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere :

(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili ;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

(3) Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle « quote minerarie », dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è residente la società distributrice.

(4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

(5) Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato contraente, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato contraente.

Articolo 11

(1) Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.

(2) Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli interessi stessi.

(3) Il termine « interessi » adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura e qualsiasi eccedenza della somma rimborsata per tali crediti rispetto alla somma prestata, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme prestate dalla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono.

(4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso, gli interessi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

(1) I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.

(2) Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 % dell'ammontare lordo dei canoni stessi.

(3) Ai fini del presente articolo, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un progetto, di una formula o processo segreto, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.

(4) I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

(5) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni restano tassabili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

(1) Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo (2) dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

(2) Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi dai beni immobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni diversi dai beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato contraente. Tuttavia, gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di navi o aeromobili operanti in traffico internazionale e di beni diversi dai beni immobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili non sono tassabili che in detto Stato contraente.

(3) Gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi (1) e (2) non sono tassabili che in detto Stato contraente.

Articolo 14

(1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa i redditi sono tassabili nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili alla detta base fissa.

(2) L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

(1) Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di lavoro subordinato, non sono tassabili che in detto Stato contraente, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato contraente.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1), le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente non sono tassabili che nel primo Stato contraente se :

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato contraente, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.

(3) Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale gestiti da una impresa di uno Stato contraente sono tassabili in tale Stato contraente.

Articolo 16

Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato contraente.

Articolo 17

(1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli atleti ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

(2) Nonostante quanto disposto dalla presente Convenzione, se le prestazioni di un professionista dello spettacolo o di un atleta citati nel paragrafo (1) sono forniti in uno Stato contraente da un'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili realizzati da detta impresa per tali prestazioni sono tassabili nel detto primo Stato contraente se il professionista dello spettacolo o l'atleta che esegue dette prestazioni controlla, direttamente o indirettamente, la predetta impresa.

Articolo 18

Salve le disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un precedente impiego non sono tassabili che in questo Stato contraente.

Articolo 19

(1) Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi ai quali essi hanno versato contributi, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente o a suddivisione politica ed ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato contraente. Se il percipiente possiede la nazionalità di detto Stato contraente, tali remunerazioni sono esenti dalla imposta dell'altro Stato contraente.

(2) Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di lavoro subordinato reso nell'ambito di una attività commerciale o industriale esercitata, a fine di lucro, da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

(3) L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene limitata dalle disposizioni dell'articolo 1.

Articolo 20

I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione e che sono, o erano prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

Articolo 21

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiersi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve

per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori del detto altro Stato contraente.

Articolo 22

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente Convenzione non sono tassabili che in detto Stato contraente.

Articolo 23

(1) Se un residente del Giappone riceve redditi dall'Italia che sono tassabili in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta su siffatti redditi è deducibile dalla imposta giapponese applicabile a tale residente. Tuttavia l'ammontare della deduzione non deve eccedere la quota dell'imposta giapponese attribuibile ai detti redditi.

(2) L'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta giapponese sul reddito nel modo seguente :

(a) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Giappone deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Giappone su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

(b) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto alla imposta complementare o all'imposta sulle società la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Giappone eccedente il 25 per cento di detto elemento

di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

Articolo 24

(1) I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente che si trovino nella stessa situazione.

(2) La tassazione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere eseguita in questo altro Stato contraente con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la stessa attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che essa faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle loro responsabilità familiari.

(3) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggetti nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato contraente.

(4) Ai fini del presente articolo, il termine « tassazione » designa le imposte di ogni genere o denominazione.

(5) L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene limitata dalle disposizioni dell'articolo 1.

Articolo 25

(1) Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione di detti Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente.

(2) Detta Autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

(3) Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

(4) Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

(1) Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relativi alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone o ad Autorità diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

(2) In nessun caso le disposizioni del paragrafo (1) possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo :

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi o a quelle dell'altro Stato contraente ;

(b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente ;

(c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

(2) La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà effetto con rife-

rimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore.

Articolo 29

La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di qualunque anno solare successivo ad un periodo di 5 anni dalla data della sua entrata in vigore ed in tal caso la presente Convenzione cesserà di essere operante con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata fatta la notifica della cessazione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Tokio il 20 marzo 1969, in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana, giapponese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo della Repubblica Italiana

GIUSTI :

Per il Governo del Giappone

KIICHI AICHI :

PROTOCOLLO

Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:

Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 28, le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1962.

FATTO a Tokyo il 20 marzo 1969, in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana, giapponese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore a prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo della Repubblica Italiana

: GIUSTI

Per il Governo del Giappone

KIICHI AICHI

Tokyo, 20 marzo 1969

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di confermare per conto del Governo della Repubblica Italiana le seguenti intese raggiunte dai due Governi :

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 12, i due Governi convengono che, se il Governo del Giappone, in una Convenzione con un qualsiasi altro membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, limiterà la propria tassazione alla fonte dei canoni ad una aliquota inferiore a quella prevista dalle dette disposizioni, i due Governi si consulteranno al fine di emendare tali disposizioni in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo del Giappone informerà il Governo italiano di tale cambiamento della sua politica non appena possibile.

Ho l'onore inoltre di chiedere a Vostra Eccellenza di volermi informare se il Governo giapponese concordi con quanto precede.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

GIUSTI

S. E. Kiichi AICHI

Ministro per gli Affari Esteri

Tokyo, 20 marzo 1969

Eccellenza,

ho l'onore di informarLa di aver ricevuto la Nota di Vostra Eccellenza, in data odierna, del seguente tenore :

« Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di confermare per conto del Governo della Repubblica Italiana le seguenti intese raggiunte dai due Governi :

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 12, i due Governi convengono che, se il Governo del Giappone, in una Convenzione con un qualsiasi altro membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, limiterà la propria tassazione alla fonte dei canoni ad una aliquota inferiore a quella prevista dalle dette disposizioni, i due Governi si consulteranno al fine di emendare tali disposizioni in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo del Giappone informerà il Governo italiano di tale cambiamento della sua politica non appena possibile.

Ho l'onore inoltre di chiedere a Vostra Eccellenza di volermi informare se il Governo giapponese concordi con quanto precede.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione ».

Ho inoltre l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo giapponese concorda con quanto precede.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

KIICHI AICHI

S. E. Justo GIUSTI del GIARDINO

*Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
della Repubblica Italiana*

CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND
JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of Italy and
the Government of Japan,

Desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation with respect to
taxes on income,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

This Convention shall apply to persons who
are residents of one or both of the Contract-
ing States.

ARTICLE 2

(1) The taxes which are the subject of this
Convention are:

(a) In Japan:

- (i) the income tax;
- (ii) the corporation tax; and
- (iii) the local inhabitant taxes
(hereinafter referred to as "Japanese
tax").

(b) In Italy:

- (i) the tax on income from land (imposta sul reddito dei terreni);
- (ii) the tax on income from buildings (imposta sul reddito dei fabbricati);
- (iii) the tax on income from movable wealth (imposta sui redditi di ricchezza mobile);
- (iv) the tax on agricultural income (imposta sul reddito agrario);
- (v) the complementary tax (imposta complementare progressiva sul reddito);
- (vi) the tax on companies (imposta sulle società) in so far as the tax is charged on income and not on capital;
- (vii) the tax on profits distributed by companies (imposta sugli utili distribuiti dalle società); and
- (viii) the family tax (imposta di famiglia)

(hereinafter referred to as "Italian tax").

(2) This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, those referred to in the preceding paragraph. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws within

a reasonable period of time after such changes.

ARTICLE 3

(1) In this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Japan", when used in a geographical sense, means all the territory in which the laws relating to Japanese tax are in force;
- (b) the term "Italy" means the Republic of Italy;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Italy or Japan, as the context requires;
- (d) the term "tax" means Italian tax or Japanese tax, as the context requires;
- (e) the term "person" includes a company and any other body of persons;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term "nationals" means:

(i) in respect of Japan: all individuals possessing the nationality of Japan and all juridical persons created or organized under the laws of Japan and all organizations without juridical personality treated for the purposes of Japanese tax as juridical persons created or organized under the laws of Japan;

(ii) in respect of Italy: all individuals possessing the nationality of Italy and all juridical persons created or organized under the laws of Italy and all organizations without juridical personality treated for the purposes of Italian tax either as juridical persons created or organized under the laws of Italy or as individuals possessing the nationality of Italy;

(i) the term "competent authority" in relation to a Contracting State means the Minister of Finance of that Contracting State or his authorized representative.

(2) As regards the application of this Convention in a Contracting State any term not otherwise defined in this Convention shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

ARTICLE 4

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that Contracting State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office, place of management or any other criterion of a similar nature.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person is a resident of both Contracting States, then the competent authorities shall determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention.

ARTICLE 5

(1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" shall include especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, quarry or other place of

extraction of natural resources;

(g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

(3) The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

(4) A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other

Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph (5) of this Article applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State if he has, and habitually exercises in the first-mentioned Contracting State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

(5) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

(6) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

(1) Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

(2) The term "immovable property" shall be defined in accordance with the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting immovable property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

ARTICLE 7

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be exempt from tax of the other Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is

attributable to that permanent establishment.

(2) Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a

permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

(1) Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State.

(2) In respect of the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise which is a resident of Italy, that enterprise shall also be exempt from the enterprise tax in Japan, and in respect of the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise which is a resident of Japan, that enterprise shall also be exempt from all the local taxes on income in Italy.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall likewise apply in respect of

participations in pools, in a joint business or in an international operations agency of any kind by enterprises engaged in the operation of ships or aircraft in international traffic.

ARTICLE 9

Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 10

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed

in that other Contracting State.

(2) However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which owns at least 25 per cent of the voting shares of the company paying such dividends during the period of six months immediately before the end of the accounting period for which the distribution of profits takes place;

(b) in all other cases, 15 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting

State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the dividends shall remain taxable in that other Contracting State according to its own law.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other Contracting State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other Contracting State.

ARTICLE 11

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) The term "interest" as used in this Article means income from Government

securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind, and any excess of the amount repaid in respect of such debt-claims over the amount lent, as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the interest shall remain taxable in that other Contracting State according to its own law.

(5) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(6) Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to

use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(4) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the royalties shall remain taxable in that other Contracting State according to its own law.

(6) Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been

agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

(1) Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph (2) of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

(2) Gains from the alienation of any property other than immovable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of any property other than immovable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State. However, gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and any property other than immovable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in

that Contracting State.

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs (1) and (2) shall be taxable only in that Contracting State.

ARTICLE 14

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

(2) The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in

the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if:

- (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Contracting State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic operated by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

ARTICLE 16

Remuneration derived by a resident of a

Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

ARTICLE 17

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

(2) Notwithstanding anything contained in this Convention, where the services of a public entertainer or an athlete mentioned in paragraph (1) are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, the profits derived from providing those services by such enterprise may be taxed in the first-mentioned Contracting State if the public entertainer or the athlete performing the services controls, directly or indirectly, such enterprise.

ARTICLE 18

Subject to the provisions of paragraph (1) of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that Contracting State.

ARTICLE 19

(1) Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds to which contributions are made by, a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that Contracting State or a political subdivision or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature may be taxed in that Contracting State. Such remuneration shall be exempt from tax of the other Contracting State if the recipient is a national of that Contracting State.

(2) The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of an employment in connection with any trade or business carried on by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof for the purpose of profits.

(3) The application of the provisions of this Article shall not be limited by the provisions of Article 1.

ARTICLE 20

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt

from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

ARTICLE 21

Payments which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall be exempt from tax in that other Contracting State, provided that such payments are made to him from outside that other Contracting State.

ARTICLE 22

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

ARTICLE 23

(1) Where a resident of Japan derives income from Italy which may be taxed in Italy in accordance with the provisions of this Convention, the amount of the Italian tax payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of Japanese tax which is appropriate to that

income.

(2) Italy in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention in the case of its residents or companies may, regardless of any other provisions of this Convention, include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income; Italy shall, however, deduct from the taxes so calculated the Japanese tax on income in the following manner:

- (a) if the item of income is, according to the Italian law, subjected to the tax on income from movable wealth, the tax paid in Japan shall be deducted from the tax on income from movable wealth, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such item of income bears to the entire income.

Where the tax paid in Japan on such income is higher than the deduction so calculated the difference shall be deducted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but in an amount not exceeding that proportion of such complementary tax or tax on companies which the item of income bears to the entire income;

- (b) if the item of income is only subjected to the complementary tax or to the tax on companies, the deduction shall be granted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case

may be, but for that part of the tax paid in Japan which exceeds 25 per cent of such item of income. The deduction cannot however exceed that proportion of the complementary tax or of the tax on companies which such income bears to the entire income.

ARTICLE 24

(1) The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected.

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

(3) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned

or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

(4) In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description.

(5) The application of the provisions of this Article shall not be limited by the provisions of Article 1.

ARTICLE 25

(1) Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

ARTICLE 26

(1) The competent authorities of the Contracting State shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of this Convention.

(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of

the other Contracting State;

- (b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 28

(1) This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

(2) This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of the instruments of ratification and shall have effect as respects income derived during the taxable years beginning on or after the first day of January in the calendar year in which this Convention enters into force.

ARTICLE 29

This Convention shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through the diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to be effective as respects income derived during the taxable years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE at Tokyo on March 20 1969, in six originals, two each in the Italian, Japanese and English languages, all texts being equally authentic and in case there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy:

Giusti

For the Government of Japan:

Kiichi Aichi

PROTOCOL

At the signing of the Convention between the Republic of Italy and Japan for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the said Convention:

Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of Article 28, the provisions of Article 8 shall be applicable as respects income derived during the taxable years beginning on or after the first day of January, 1962.

Done at Tokyo on March 20 1969, in six originals, two each in the Italian, Japanese and English languages, all texts being equally authentic and in case there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy:

Sicusti

For the Government of Japan:

Kiichi Aichi